



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. n. 24610 del 3/02/2012

AL DR. (...OMISSIS...)

e, per conoscenza

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E
DELLE PROFESSIONI
Ufficio del registro delle imprese
AOSTA
Via p.e.c.

OGGETTO: Cancellazione da registro imprese Aosta - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 19/01/12 viene segnalato il seguente caso:

un agricoltore (impresa individuale) per il quale non ricorreva l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, c. 3, della legge 77/97, si è iscritto erroneamente nel registro stesso (sezione speciale, qualifica coltivatore diretto) in data 24/02/2010 (data effetto: stessa data) per le seguenti attività:

attività agricole dell'impresa

- coltivazioni di pomacee e frutta a nocciolo, agrumi, frutta di origine tropicale e subtropicale, alberi da frutta, frutti di bosco e guscio, oleosi, spezie e piante aromatiche.

Tale iscrizione è oggi causa ostativa per potere presentare alcune domande di agevolazione presso l'Amministrazione regionale "in quanto già trascorsi 14 mesi dalla data di iscrizione".

L'impresa ha pertanto chiesto ed ottenuto dalla Camera di commercio di Aosta la cancellazione dell'iscrizione sopra indicata con effetto retroattivo.

L'Amministrazione regionale sostiene che tale cancellazione, seppure retroattiva, non ne annulla l'efficacia.

Si chiede, pertanto, se l'avvenuta cancellazione può avere effetti *ex tunc* e se l'agricoltore può sostenere che non siano trascorsi 14 mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese in quanto non è attualmente iscritto e che, grazie alla suddetta cancellazione, l'iscrizione non dovuta è stata annullata.



Al riguardo, sembra possibile chiarire quanto segue.

Ai sensi dell'art. 2196, c. 1, cod. civ. l'imprenditore (nella fattispecie, individuale) è tenuto ad iscrivere nel registro delle imprese, <<entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa>>: 1) il proprio cognome e nome; 2) la ditta; 3) l'oggetto dell'impresa; 4) la sede dell'impresa; 5) il cognome e nome degli institori e procuratori.

Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, inoltre, l'imprenditore deve chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

La "denuncia modifica del 24/02/2010" (desumibile dalla visura storica) ha costituito, pertanto, una modifica dell'oggetto dell'impresa in questione, ai sensi del terzo comma in ultimo citato.

Si trattava, cioè, di un dato da iscrivere nel registro delle imprese, e che ha comportato, infatti, l'iscrizione dell'imprenditore in questione nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di coltivatore diretto.

Con la denuncia effettuata in data 08/09/2011 l'impresa in questione ha poi chiesto ed ottenuto, dall'Ufficio del registro delle imprese di Aosta, l'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative della cessazione della suddetta attività agricola con decorrenza 24/02/2010.

Oltre un anno e mezzo dopo, cioè, dal momento in cui l'imprenditore aveva iscritto sulla propria posizione l'avvio dell'attività agricola, ha chiesto che venisse iscritta nel REA (si suppone, pagando le modeste sanzioni amministrative previste dalla legge 630/81) la cessazione della medesima attività agricola lo stesso giorno in cui era iniziata.

L'anomalia di tale denuncia "ora per allora" salta immediatamente all'occhio.

Risulta evidente, infatti (come si deduce dall'accenno alla volontà di accedere ai contributi regionali per i "micro-agricoltori" contenuto nella richiesta di parere) che tra il 24/02/2010 e l'8/06/2011 l'attività agricola, per l'impresa in questione, non è affatto cessata: l'imprenditore, piuttosto, nel 2011 si è reso conto che, nel 2010, si era iscritto nel registro delle imprese pur trovandosi, a suo avviso, in una condizione per la quale detta iscrizione non era obbligatoria (e cioè la condizione di cui all'art. 2, c. 3, della legge 77/1997), e che oggi detta iscrizione gli impedisce di accedere ai contributi regionali di cui sopra.



Ha ritenuto, forse, l'imprenditore di potere rimediare a questo "errore" (si rammenta che quella prevista dal citato art. 2, c. 3, della l. 77/97 è una mera opzione: nulla impedisce all'imprenditore agricolo che si trovi in tale condizione di iscriversi comunque nel registro delle imprese) modificando, invece dei dati relativi al registro delle imprese (nel caso specifico, l'oggetto, che determina, poi, anche l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto), i dati REA, e cioè la data in cui concretamente si è dato avvio (o si è cessata) l'attività (si rinvia, a tale proposito, alla circolare ministeriale n. 3641/C del 24/03/2011) denunciando, "ora per allora", la cessazione dell'attività lo stesso giorno in cui era iniziata.

Questa Amministrazione non può che esprimere le più ampie riserve sulla procedura adottata nel caso in questione.

Va evidenziato, infatti, che attraverso la denuncia di cessazione in questione si è inciso, *de facto*, non solo sul REA, ma anche sul registro delle imprese.

La coincidenza tra data di avvio delle attività agricole sopra richiamate e data di cessazione delle stesse (denunciata, come detto, oltre un anno e mezzo dopo) determina, infatti, la "sparizione", della qualifica di coltivatore diretto in capo all'imprenditore in questione (che, infatti, dal suo punto di vista, interpreta il susseguirsi di tali iscrizioni come una cancellazione *ex tunc* della qualifica di coltivatore diretto).

Ma tale "sparizione", nel 2011, di una dato relativo al registro delle imprese (si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, c. 1, del D.P.R. 581/95, le sezioni speciali fanno parte integrante del registro delle imprese) iscritto nel 2010, "sparizione" ottenuta mediante un anomalo sommarsi di denunce relative al REA, risulta, con ogni evidenza, contraria ai principi che regolano la tenuta del registro delle imprese.

Una volta iscritto un dato nel registro, infatti, l'unico soggetto competente a determinarne la cancellazione è il giudice delegato di cui all'art. 2188 del codice civile.

Ed esaminando il caso in questione ci si rende facilmente conto che l'imprenditore interessato non avrebbe dovuto procedere secondo le modalità di fatto seguite (e cioè "annullando" una denuncia REA con un'altra denuncia REA perfettamente speculare) ma, piuttosto, secondo la previsione dell'art. 2191 del codice civile, che recita:

<<Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione>>.

Solo con tale procedura, infatti, si sarebbe potuto procedere alla concreta verifica del fatto che l'iscrizione della qualifica di coltivatore diretto era avvenuta, nel 2010, in carenza delle



condizioni richieste dalla legge (art. 11, c. 6, D.P.R. 581), o, per essere più precisi, in carenza della presenza di un obbligo in tal senso.

E, all'esito di tale procedura, il giudice del registro avrebbe potuto, se del caso, ordinare all'ufficio del registro delle imprese di cancellare, ora per allora, dal registro stesso, l'iscrizione del 25/02/2010.

Non essendo stata seguita tale corretta procedura, non può che concordarsi con la Regione Valle d'Aosta circa il fatto che, con le denunce REA presentate nel corso del 2011, si è inciso solo apparentemente sulle risultanze del registro delle imprese, mentre, ad una attenta disamina, risulta chiaro che l'iscrizione nel registro delle imprese della qualifica di coltivatore diretto avvenuta nel 2010 non può, in alcun modo, essere stata rimossa dal registro stesso attraverso l'anomalo susseguirsi delle denunce REA sopra descritte.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.430